

Ordinanza del DATEC concernente la modifica dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico

del 27 febbraio 2012

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC),*

visto l'articolo 13 capoverso 3 lettera b, terzo periodo, dell'ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull'approvvigionamento elettrico,

ordina:

Art. 1

L'ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 3 lett. b

³ Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all'esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti:

- b. il tasso d'interesse per i beni patrimoniali necessari all'esercizio della rete corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni della Confederazione con scadenza a dieci anni durante gli ultimi 60 mesi più un indennizzo per i rischi. A partire dal 2009 questo indennizzo per i rischi ammonta a 1,93 punti percentuali, a partire dal 2011 a 1,73 punti percentuali, a partire dal 2012 1,71 punti percentuali e a partire dal 2013 a 1,64 punti percentuali. In caso di variazioni del premio per il rischio di mercato, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) adegua ogni anno l'indennizzo, previa consultazione della ElCom.

Art. 2

La presente ordinanza entra in vigore il 15 marzo 2012.

27 febbraio 2012

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard

¹ RS 734.71

